



Istituti Professionali Perugia
Cavour - Marconi - Pascal
costruttori di futuro

Istituto di Istruzione Superiore

“Cavour – Marconi – Pascal”

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d - 06154 - PERUGIA

Tel. 0755838322 - Fax 07532371

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest PG - Tel. 0755171441

Sede coordinata Via Pievaiola 140 - PG - Tel. 0755001598

Email: ipsiapg@tin.it - www.ipsiapg.it



Circolare n. 33

Perugia 19 settembre 2017

A tutti gli allievi

Ai genitori

A tutti i docenti

Tutte le sedi

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Si invitano tutti i docenti a dare lettura nelle classi delle seguenti disposizioni adottate dalla scuola per le deroghe ai limiti di frequenza.

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Come è noto trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che **“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**.

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il **monte ore annuale delle lezioni**, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Nella nostra scuola abbiamo :

Tipologia	Monte ore annuo	Ore Assenze massimo	Ore obbligatorie di frequenza
Classi 1 [^] (33x33)	1.089	272	817
Classi 2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] (32x33)	1.056	264	792
Classe 5B serale(22x33)	726	181	545

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

La nostra scuola ha stabilito le seguenti deroghe:

- 1) per gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico attestante la malattia ma non la patologia e la durata della degenza e di cui il Dirigente Scolastico sia stato tempestivamente informato viene decurtato l'intero periodo di assenza;
- 2) per gravissimi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore o da chi esercita la patria potestà viene decurtato l'intero periodo di assenza;
- 3) per motivi legati al ricongiungimento al nucleo familiare documentati
- 4) per validi motivi sportivi e formativi documentati a discrezione del Consiglio di Classe.
- 5) Maternità ed allattamento

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

L'istituzione scolastica comunica con la presente ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale e il limite massimo delle ore di assenza complessiva.

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Giuseppe Materia

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993*